Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 21 giugno 1952 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Inchieste parlamentari . Pag. 2254

LEGGI E DECRETI

1952

LEGGE 19 maggio 1952, n. 638.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950 . . . Pag. 2255

LEGGE 19 giugno 1952, n. 639.
Concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi e 672 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi . . . Pag. 2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1952, n. 640.
Esecuzione dello scambio di Note effettuato a Parigi fra l'Italia e la Francia per la proroga dell'Accordo cinematografico del 19 ottobre 1949 . . . Pag. 2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1952, n. 641.
Emissione di un francobollo commemorativo del V centenario della nascita del padre domenicano Gerolamo Savonarola . . . Pag. 2259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1952, n. 642.
Emissione di due francobolli celebrativi del centenario dei primi francobolli di Modena e Parma . . . Pag. 2260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952.
Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Firenze . . . Pag. 2260

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1952.
Sostituzione di un componente della Commissione di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748 (Riassetto industria mineraria, carbonifera e zolfifera) . . . Pag. 2260

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1952.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara . . . Pag. 2261

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1952.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Casale Monferrato, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 2261

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo case popolari di Enna . . Pag. 2262

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . . Pag. 2262

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2262

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2262

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2262

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2262

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . . . Pag. 2262

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 2262

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendite nominative Pag. 2263

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Tifatina », con sede in Caserta, e nomina del commissario liquidatore Pag. 2263

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), in liquidazione coatta . . . . . . Pag. 2263

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Concorso per la nomina di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo Pag. 2264

Ministero della difesa-Esercito: Concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali al 21° corso superiore di artiglieria . Pag 2267

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a settanta borse di studio per l'avviamento professionale di dottori in scienze agrarie e a trenta borse per l'avviamento professionale di periti agrari, indetto con decreto Ministeriale 12 luglio 1951 Pag. 2268

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Inchieste parlamentari

Nella riunione del 12 ottobre 1951, la XI Commissione permanente (Lavoro) della Camera dei deputati, ha approvato, in sede legislativa, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati Vigorelli, Cornia, Tremelloni, Saragat, Zagari, Chiaramello e Belliardi:

Per una inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta col compito di condurre una indagine sullo stato attuale della miseria al fine di accertare le condizioni di vita delle classi povere ed il funzionamento delle istituzioni di assistenza sociale.

Art. 2.

La Commissione ha per iscopo di accertare particolarmente:

a) quanta e quale parte della popolazione abbia diritto all'intervento riparatore dello Stato ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione e per quali cause ed in quali condizioni;

b) quanti e quali organi dello Stato o di Enti pubblici e privati svolgano funzioni assistenziali;

c) quali siano le disposizioni vigenti in materia di assistenza sociale e come siano reciprocamente coordinate;

d) quali siano le fonti di finanziamento ed i criteri seguiti nell'erogazione dei sussidi;

e) quale sia l'ammontare complessivo delle somme erogate dallo Stato e dagli Enti pubblici o privati per lo svolgimento di compiti assistenziali.

Art. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati scelti dal Presidente della Camera.

Art. 4.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'art. 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

La relazione della Commissione verrà presentata alla Camera entro sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa.

Art. 6.

Per l'accertamento di cui all'art. 1 e per la redazione della relazione di cui all'art. 5 la Commissione avrà a sua disposizione un ufficio composto di non più di sei membri e di un segretario, scelti tra persone notoriamente competenti in materie economiche e sociali e retribuiti a carico del bilancio della Camera. Gli incarichi di membro dell'ufficio e di segretario sono incompatibili con il contemporaneo esercizio di attività pubbliche e private.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Con successiva deliberazione della Camera, in data 21 marzo 1952, il numero dei componenti della Commissione è stato elevato a ventuno.

La Commissione, costituitasi il 4 giugno 1952, è composta dei seguenti deputati:

Vigorelli avv. Ezio, presidente; Montini avv. Lodovico, vice presidente; Bertola prof. Ermenegildo e Bensi Cesare, segretari; Ambrico dott. Gaetano, Alicata dott. Mario, Bianchini dott. Laura, Cinciari Rodano Maria Lisa, Covelli dott. Alfredo, Delle Fave dott. Umberto, De Maria dott. prof. Beniamino, Mannironi avv. Salvatore, Nenni Giuliana, Nicotra Maria, Palazzolo avv. Giovanni, Palmieri dott. Luigi, Polano rag. Luigi, Quintieri avv. Adolfo, Rocchetti avv. Ercole, Sartor avv. Domenico e Walter Riccardo.

La Camera dei deputati, nella seduta del 4 dicembre 1951, ha approvato la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati Tremelloni, Saragat, Bennani, Vigorelli:

Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta col compito di:

a) condurre un'indagine approfondita ed esauriente sullo stato attuale della disoccupazione e della sottoccupazione in Italia, e sulle condizioni di vita e di capacità professionale dei disoccupati (lavoratori manuali e lavoratori intellettuali);

b) determinare raffronti sulle prevedibili possibilità di occupazione e di emigrazione, e le prospettive demografiche per il prossimo quadriennio;

c) suggerire le concrete possibilità, le condizioni e i mezzi per l'avviamento ad una alta e regolare occupazione, e i limiti eventuali in cui possa essere perseguita una politica di piena occupazione;

d) predisporre le linee di un programma di sistematico miglioramento delle capacità professionali e di orientamento professionale per i disoccupati e le nuove leve di lavoro, e di un miglioramento nelle condizioni di mobilità del mercato del lavoro;

e) presentare eventuali proposte in ordine all'organizzazione amministrativa necessaria per conseguire i risultati suggeriti.

Art. 2.

La Commissione è composta di quindici deputati scelti dal Presidente della Camera.

Art. 3.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'art. 82 della Costituzione. Essa può chiamare esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

La relazione della Commissione verrà presentata alla Camera entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente proposta.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Con successiva deliberazione della Camera, in data 21 marzo 1952, il numero dei componenti della Commissione è stato elevato a ventuno.

La Commissione, costituitasi il 30 maggio 1952, è composta dei seguenti deputati:

Tremelloni dott. Roberto, presidente; Rapelli rag. Giuseppe Antonio e Lizzadri Oreste, vice presidenti; Sullo dott. Fiorentino e Giolitti dott. Antonio, segretari; Cappugi Renato, Colasanto ing. Domenico, Fadda dott. Pietro, Federici Agamben prof. Maria, Giordani prof. Igino, Giovannini prof. Alberto, Lombardi ing. Riccardo, Lombardi avv. Ruggero, Maglietta dott. Clemente, Melis avv. Giovanni Battista, Natali avv. Lorenzo, Pieraccini dott. Giovanni, Sabatini Armando, Terranova ing. prof. Corrado, Venegoni Carlo e Zagari Mario.

Il Presidente: GRONCHI

(2932)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1952, n. 638.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso a Roma il 23 dicembre 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia e scambio di Note, conclusi a Roma il 23 dicembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accord provisoire de transport aérien entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, désirant, sur une base de réciprocité, stipuler un accord, afin d'établir au plus tôt, des communications aériennes entre l'Italie et la Yougoslavie,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés à l'Annexe ci-jointe en vue de l'établissement des services aériens énumérés à cette Annexe (indiqués sous le nom de « services convenus »). Lesdits services peuvent être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie Contractante à laquelle ces droits sont accordés.

Article 2.

1. — Chacun des « services convenus » peut être mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante à laquelle les droits specifiés ont été concédés, a désigné une ou plusieures entreprises de transport aérien appelées à exploiter les routes en question. La Partie Contractante qui concéde les droits doit accorder sans délai le permis d'exercice aux entreprises désignées, sauf les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l'article 6.

2. — Les entreprises de transport aérien ainsi désignées seront tenues à prouver aux Autorités aéronautiques compétentes de la Partie Contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de se conformer aux lois et règlements appliqués normalement par lesdites Autorités à l'activité des entreprises commerciales de transport aérien.

Article 3.

1. — Chacune des Parties Contractantes convient que les droits et taxes imposés pour l'utilisation des aérodromes et autres installations techniques aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie Contractante, ne dépasseront pas les droits dûs pour l'utilisation desdits aérodromes et installations par ses propres entreprises de transport aérien se consacrant à des services internationaux similaires.

2. — Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les équipements et le matériel en général, introduits sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'usage exclusif des aéronefs, appartenant aux entreprises de transport aérien que désignera l'autre Partie, bénéficieront sur ledit territoire d'un traitement aussi favorable che le traitement appliqué aux entreprises nationales appartenant à ladite Partie Contractante et se consacrant à des transports aériens internationaux, en ce qui concerne les droits de douane, d'inspection ou droits et taxes nationaux.

3. — Si l'entreprise de transport aérien désignée par une Partie Contractante est exempte des droits indiqués aux alinéas 1) et 2) de cet article, les autres taxes que l'entreprise de l'autre Partie Contractante est tenue de verser ne pourront pas être plus élevées que les taxes minima payées par les entreprises de transport aérien des autres États effectuant un service similaire.

4. — Tout aéronef utilisé par l'entreprise désignée par une Partie Contractante sur les lignes aériennes faisant l'objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord, demeurant à bord desdits aeronefs, seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante ou à leur départ de celui-ci, exempts de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés ou consommés par ces aéronefs au cours du vol au dessus dudit territoire.

5. — Les articles exempts aux termes du paragraphe précédent, ne pourront pas être débarqués sans le consentement des Autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Au cas où ils seraient ni consommés, ni utilisés, il seront jusqu'à leur réexportation soumis au contrôle des Autorités susdites, mais sans préjuger la disponibilité de ces articles.

Article 4.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude, et les licences, délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et en cours de validité, seront reconnus valables, par l'autre Partie Contractante aux fins de l'exploitation des « services convenus ». Toutefois chaque Partie Contractante se réserve pour la circulation au-dessus de son propre territoire, le droit de ne pas reconnaître valables les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par les Autorités de l'autre Partie Contractante ou par un Etat tierce.

Article 5.

1. — Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, régissant l'entrée et la sortie de son territoire, pour les aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou régissant la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées par l'autre Partie Contractante.

2. — Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou cargaison (tels que les règlements concernant l'entrée, les contrôles, l'immigration, les passeports, la douane et la quarantaine) sont applicables aux passagers, à l'équipage et à la cargaison des aéronefs employés par les entreprises que désignera l'autre Partie Contractante, durant leur présence dans les limites du territoire de la première Partie Contractante.

Article 6.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer l'autorisation d'exploitation accordée aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, conformément aux dispositions contenues dans l'Annexe ci-jointe, si ces entreprises ne fournissent pas, au cas où cela leur serait demandé, la preuve que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise elle-même sont entre les mains de nationaux de l'une ou de l'autre Partie Contractante, ou si ces entreprises ne se conforment pas aux lois et règlements visés à l'article 5 ou si elles ne remplissent pas les conditions sur la base desquelles les droits d'exercice sont concédés conformément au contenu du présent Accord et de son Annexe.

Article 7.

1. — Chaque Partie Contractante s'engage à porter sur son territoire assistance aux aéronefs en détresse de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie Contractante et cela dans la même mesure qu'à ses aéronefs nationaux.

2. — En cas d'accident survenu à un aéronef d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante entrainant décès, blessures graves ou une avarie sérieuse de l'aéronef ou des installations auxiliaires, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident est survenu, ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident. La Partie Contractante, à qui cet aéronef appartient, sera autorisée à envoyer des observateurs qui assisteront à l'enquête, et la Partie Contractante qui procède à cette enquête lui communiquera le rapport relatif.

Article 8.

Chaque aéronef appartenant aux entreprises des Parties Contractantes, employé pour l'exploitation des lignes aériennes qui font l'objet de cet Accord, devra être muni des documents suivants:

a) Certificat d'immatriculation;

b) Certificat de navigabilité;

c) Brevets et licences appropriés pour chaque membre de l'équipage;

d) Carnet de route;

e) Licence de la station de radiocommunication de bord;

f) Liste nominale des passagers;

g) Manifeste et déclarations détaillées du chargement;

h) S'il y a lieu, le permis spécial pour le transport par la voie des airs de certaines catégories de marchandises.

Article 9.

Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque de cet Accord ou de son Annexe, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront en vue de procéder à une telle modification. Les consultations devront avoir lieu dans les 30 jours à partir de la date de la demande. Au cas où lesdites Autorités arrivent à un accord sur les modifications à apporter, ces modifications entreront en vigueur seulement après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 10.

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de son Annexe, qui ne pourrait pas être réglé par voie de négociations directes, sera soumis à un jugement d'arbitrage au choix des Parties Contractantes.

Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux décisions du jugement d'arbitrage qui, en tout cas, seront considérées comme définitives.

Article 11

Au cas où une convention multilatérale d'aviation à laquelle adhéreraient les deux Parties Contractantes entrerait en vigueur, le présent Accord devra être harmonisé aux dispositions de ladite Convention.

Article 12.

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante sa volonté de dénoncer le présent Accord.

Le présent Accord provisoire cessera d'avoir effet dès la date communiquée dans ladite notification, et en tout cas, deux mois à partir de la date susindiquée.

Article 13.

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe, sauf dispositions contraires, l'expression: « Autorités Aéronautiques compétentes » signifiera en ce qui concerne la République Italienne, la Direzione Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo adresse télégraphiques: « Civilavia » Roma; en ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie: Glavna uprava civilnog vazdušnog saobraćaja adresse télégraphique: Guvs Beograd.

Article 14.

Le présent Accord aura la durée de six mois et entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi, les soussignés Plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome le 23 décembre 1950, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la R. P. F. de Yougoslavie
IVEKOVIC

Pour le Gouvernement
de la République Italienne
SFORZA

ANNEXE

Le Gouvernement Italien accorde aux entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement Yougoslave le droit d'embarquer et de débarquer en Italie et d'effectuer le trafic international en passagers, marchandises et poste, sur les routes suivantes, dans les deux directions:

1) ROME-BELGRADE
2) MILAN-VENISE-ZAGREB-BELGRADE

Le Gouvernement Yougoslave accorde aux entreprises de transport aérien désigné par le Gouvernement Italien, le droit d'embarquer et de débarquer en Yougoslavie et d'effectuer le trafic international en passagers, marchandises et poste, sur les routes suivantes, dans les deux directions:

1) BELGRADE-ROME
2) BELGRADE-ZAGREB-TRIESTE-MILAN

Rome, le 23 décembre 1950

S. E. M Mladen IVEKOVIC
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie — ROME

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. E. ce qui suit:

Etant donné que l'aéroport de Gorizia (Merna) est situé près de la frontière italo-yougoslave, qu'il est nécessaire de garantir la plus grande sûreté soit du personnel soit des avions en manœuvre d'atterrisage et de décollage sur le dit aéroport, il serait extrêmement souhaitable que les avions qui decollent ou atterrissent sur l'aéroport de Gorizia (Merna) puissent, le cas échéant survoler le territoire yugoslave dans un circuit aérien ayant un rayon de cinq kilomètres, rayon qui devrait avoir comme point de départ le centre même de l'aéroport.

Le Gouvernement de la République Italienne est partant tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie pour que la question dont il s'agit soit réglée par la Commission Mixte chargée de résoudre la délimitation de la frontière italo-yougoslave.

En attendat la solution formelle de cette question, le Gouvernement Italien souhaite que le Gouvernement Yougoslave voudra bien donner aux Autorités compétentes les instructions necéssaires afin qu'elles tiennent compte des circonstances susindiquées.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

SFORZA

Rome, le 23 décembre 1950

S. E. le Sénateur Carlo SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères
Palais Chigi ROME

Monsieur le Ministre,

Je viens de recevoir la lettre suivante en date du 23 décembre 1950:

« Etant donné que l'aéroport de Gorizia (Merna) est situé près de la frontière italo-yougoslave, qu'il est

nécessaire de garantir la plus grande sûreté soit du personnel soit des avions en manœuvre d'atterrisage et de décollage sur le dit aéroport, il serait extrêmement souhaitable que les avions qui decollent ou atterrissent sur l'aéroport de Gorizia (Merna) puissent, le cas échéant survoler le territoire yougoslave dans un circuit aérien ayant un rayon de cinq kilomètres, rayon qui devrait avoir comme point de départ le centre même de l'aéroport.

Le Gouvernement de la République Italienne est partant tombé d'accord avec le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie pour que la question dont il s'agit, soit réglée par la Commission Mixte chargée de résoudre la délimitation de la frontière italo-yougoslave.

En attendant la solution formelle de cette question, le Gouvernement Italien souhaite que le Gouvernement Yougoslave voudra bien donner aux Autorités compétentes les instructions nécéssaires afin qu'elles tiennent compte des circonstances susindiquées ».

J'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie est d'accord avec ce qui précéde.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

IVEKOVIC

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 19 giugno 1952, n. 639.

Concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi e 672 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi e 672 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, per i seguenti titoli:

a) per lire 2172 milioni a pareggio del bilancio dell'Ente per l'anno solare 1951;

b) per lire 500 milioni per fare fronte alle spese straordinarie di impiego dei Corpi dei vigili del fuoco nelle alluvioni della Calabria, delle Isole e della Valle Padana.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione per l'importo di lire 2672 milioni dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1952, n. 640.

Esecuzione dello scambio di Note effettuato a Parigi fra l'Italia e la Francia per la proroga dell'Accordo cinematografico del 19 ottobre 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1554, che dà esecuzione all'Accordo cinematografico italo-francese del 19 ottobre 1949 ed al relativo scambio di Note del 6 marzo 1950;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio, ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 5-24 febbraio 1951, relativo alla proroga fino al 1° ottobre 1953 della validità dell'Accordo cinematografico italo-francese del 19 ottobre 1949.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1951, conformemente al contenuto delle Note stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA
— CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 72. — FRASCA

L'AMBASSADEUR D'ITALIE
PARIS

N° 01491

Paris, le 5 février 1951

Monsieur le Ministre,

à la suite des conversations qui ont eu lieu les 16, 17 et 18 novembre 1950 lors de la réunion du Comité Mixte Cinématographique franco-italien, prévu par l'Accord cinématographique du 19 octobre 1949, les deux Délégations ont décidé, d'un commun accord, d'effectuer les interventions nécessaires auprès des Autorités gouvernementales compétentes afin de proroger la validité de l'ensemble de l'Accord du 19 octobre 1949 jusqu'au 1er octobre 1953. Elles ont décidé, en outre, de prier les Autorités compétentes de faire mentionner cet Accord technique toutes les fois qu'interviendra, entre la France et l'Italie, un accord commercial et monétaire.

En effet, tandis que les clauses de l'Accord du 19 octobre 1949, suivant le texte en vigueur, sont valables jusqu'au 31 juillet 1951, sauf celles particulières à la coproduction des films qui restent valables jusqu'au 1er octobre 1951, la décision des deux Délégations propose de les proroger jusqu'au 1er octobre 1953, date à laquelle, conformément à la Législation française en vigueur, toutes les dispositions relatives aux mesures en faveur de la Cinématographie nationale cessent d'être applicables.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'approbation de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me faire connaître l'opinion du Gouvernement français sur la question.

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

QUARONI

Monsieur le Ministre Pierre CHARPENTIER
Directeur Général des Affaires Economiques
Ministère des Affaires Etrangères — PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction des Affaires Economiques et Financières

Paris, le 24 fev. 1951

Par note 01491 en date du 5 février 1951, l'Ambassade d'Italie a bien voulu faire part au Ministère des Affaires Étrangères de l'accord de son Gouvernement sur les décisions du dernier Comité mixte cinématographique franco-italien de novembre 1950, tendant à proroger jusqu'au 1er octobre 1953 la validité de l'Accord cinématographique du 19 octobre 1949 et, d'autre part, à inclure cet accord technique dans chaque renouvellement de l'Accord commercial général.

L'Ambassade d'Italie demandait, à cette occasion, à connaître la position du Gouvernement français dans cette affaire.

Le Ministère des Affaires Étrangères a l'honneur de faire savoir en réponse à l'Ambassade d'Italie que le Gouvernement français, de son côté, donne son approbation aux décisions précitées du Comité mixte cinématographique franco-italien.

SCHUMANN

Ambassade d'Italie à PARIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1952, n. 641.

Emissione di un francobollo commemorativo del V centenario della nascita del padre domenicano Gerolamo Savonarola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo commemorativo del V centenario della nascita del padre domenicano Gerolamo Savonarola;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del V centenario della nascita del padre domenicano Gerolamo Savonarola.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1952, n. 642.

Emissione di due francobolli celebrativi del centenario dei primi francobolli di Modena e Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emessa una serie di francobolli speciali in occasione delle manifestazioni celebrative del centenario dei primi francobolli di Modena e di Parma;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli speciali in occasione delle manifestazioni celebrative del centenario dei primi francobolli di Modena e Parma.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1872, n. 1074, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Firenze di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 10.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 30 maggio 1950, n. 1888, con il quale il contributo statale veniva elevato fino a L. 50.000 annue;

Vista la deliberazione 23 febbraio 1951 della Deputazione provinciale di Firenze, con la quale veniva aumentato fino a L. 200.000 il contributo annuo della Provincia medesima per le spese su ricordate;

Considerato che detto aumento è stato approvato dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro, con decreto 18 dicembre 1950;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Firenze costituito con il regio decreto 15 ottobre 1872, n. 1074, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, a L. 200.000 (duecentomila) annue con l'impegno, da parte della Amministrazione provinciale di Firenze, di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio finanziario 1951-52, sarà prelevato sul cap. 65 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1952.
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 5, foglio n. 386.

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1952.

Sostituzione di un componente della Commissione di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748 (Riassetto industria mineraria, carbonifera e zolfifera).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente le provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera;

Visto il proprio decreto Ministeriale 31 gennaio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione prevista all'art. 4 della menzionata legge ed incaricata dell'esame tecnico-economico delle istanze per i finanziamenti alle miniere zolfifere;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Di Marzo Marino, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro della Commissione predetta;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del sig. Di Marzo Marino, dimissionario, è chiamato a far parte della Commissione prevista all'art. 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, nelle premesse citata, l'ing. Tosi Clemente, designato dalla Associazione mineraria italiana in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

L'attribuzione dei gettoni di presenza e del trattamento di missione ai componenti la Commissione sarà effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623, e dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1952

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1952
Registro Industria e commercio n. 12, foglio n. 272

(2790)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Massa Carrara, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Ravani dott. Cesare, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Trombella dott. Celso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Masnata ing. Ernesto, rappresentante del Genio civile, membro;

Cacciatori Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Dini dott. Dino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

De Nard Desiderio, Pegollo Ezio, Ferri Carlo, Poletti Ivo, Baldini Adino, Lami Carlo e Chericoni Fausto, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Schenone dott. Giovanni, Telara dott. Piero, Trombacchi rag. Mario e Frediani Gino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Natale Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1952

(2864) *Il Ministro*: RUBINACCI

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1952.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Casale Monferrato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il bilancio al 2 giugno 1952 della Cooperativa di consumo « Libertas » di Casale Monferrato, dal quale risulta un deficit patrimoniale accertato di lire 4.787.619;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società stessa, in data 6 detto mese, con la quale viene invocato il provvedimento della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

Vista la richiesta del presidente della Società in data 7 giugno 1952;

Visto il telegramma del Prefetto di Alessandria 7 detto mese, n. 26886;

Udito in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che nella seduta del 16 giugno 1952 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione di cui sopra;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Libertas » di Casale Monferrato, costituita con atto 31 agosto 1949 del notaio Giacomo Tenni, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Marco Vercesi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obbligri e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1952

(2921) *Il Ministro*: RUBINACCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo case popolari di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 10 giugno 1952, n. 4038, è stata prorogata fino al 4 dicembre 1952 la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo case popolari di Enna, affidata al commissario straordinario geometra Francesco Cacciato.

(2832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Putignano (Bari) di un mutuo di L. 3.154.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2880)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rende (Cosenza) di un mutuo di L. 2.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2894)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Badolato (Catanzaro) di un mutuo di L. 3.520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2898)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cesa (Caserta) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2899)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso) di un mutuo di L. 9.847.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2900)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 12 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Locorotondo (Bari) di un mutuo di L. 1.067.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 giugno 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,91	637 —
» Napoli	624,80	632 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	638 —
» Torino	624,89	636,50
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 20 giugno 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,375
Id. 3,50 % 1902	64,55
Id. 3 % lordo	66,30
Id. 5 % 1935	97,175
Redimibile 3,50 % 1934	74,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,175
Id. 5 % 1936	93,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 giugno 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	637,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	22226	Martinotti Giovanni fu Bartolomeo, domiciliato a Casal Monferrato (Alessandria)	1.000 —
Id.	194716	Martinotti Adelaide fu Giuseppe, moglie di Torti Giovan Battista fu Paolo, dom. a Montemagno (Asti), con vincolo cauzionale . . .	3.000 —
Id.	194519	Martinotti Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Montemagno, con vincolo cauzionale	2,000 —
Id.	229664	Come sopra	1.000 —
Buono Tesoro 5% (1959)	448	Come sopra	500 —
P. R. 3,50% (1934)	524861	Martinotti Adelaide fu Giuseppe moglie di Torti Giovan Battista fu Paolo, dom. a Montemagno, con vincolo cauzionale.	87,50
Cons. 3,50% (1906)	862673	Come sopra . . .	875 —
Id.	862678	Come sopra .	175 —
Id.	862677	Martinotti Adelaide fu Giuseppe moglie di Torti Giovan Battista, Maria, nubile, dom. a Montemagno, Rosa, moglie di Hefti Walter e Bartolomeo, dom. a Genova, fratello e sorelle fu Giuseppe, quali eredi indivisi del proprio padre, con vincolo cauzionale	7 —
P. R. 3,50% (1934)	268711 (proprietà e usufrutto)	Ospedale maggiore di Milano, con usufrutto a Facchi Maria fu Andrea	5.110 —
Id.	409652 (come sopra)	Come sopra	1.750 —
Id.	413276 (solo nuda proprietà	Ricovero mendicità A. Mangione di Alcamo (Trapani), con usufrutto a Di Salvatore Gaetano fu Luigi .	350 —
Cons. 3,50% (1906)	553763	Traverso Adelaide detta Dina di Giuseppe, moglie di Vellano Pietro, dom. a Genova, vincolata per dote	840 —
Id.	862674	Martinotti Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Montemagno (Asti), con vincolo cauzionale	875 —
Id.	862679	Come sopra	175 —
P. R. 3,50% (1934)	524862	Come sopra	87,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 gennaio 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(701)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Tifatina », con sede in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1952, la Società cooperativa di consumo « Tifatina », con sede in Caserta, costituita con atto in data 23 giugno 1946 del notaio Antonio Iadevaia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Federico Vittozzi.

(2865)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Ferrandina (Matera), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 14 maggio 1952, l'avv. Spartaco-Felice Arleo di Rocco è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Ferrandina ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2850)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934, 21 ottobre 1934 e successive modificazioni, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 19902/12106 del 4 aprile 1952;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di trenta tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Registro Difesa-Marina n. 9; foglio n. 255. — CESARI

Notificazione di concorso per la nomina di trenta tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di trenta tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo nella sede e alla data che saranno stabilite e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di trentacinque anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero difesa-Marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il visus raggiunga la metà in un occhio ed un quarto nell'altro a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni, e all'articolo 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato dall'art. 11 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, la indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere. Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

5) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

6) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

7) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

8) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

9) certificato di buona condotta;

10) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « istruzioni ». Per gli incarichi professionali disimpegnati dagli ufficiali medici di complemento, nonchè per il tirocinio dagli stessi seguito presso le Scuole di sanità militare, dovranno essere prodotti certificati, in carta legale, rilasciati dalle competenti autorità militari.

11) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

12) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 7), 8) e 9) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 8) e 9) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di anni quattro, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.) della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 11.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 12 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

(*Approvati con decreti Ministeriali 12 settembre e 21 ottobre 1934 e successive modificazioni*).

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono cinque e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) tre pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e

i diplomi originali dei titoli di carriera,

specificando le lingue estere su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1) per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2) ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3) si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5) i titoli scientifici originali;

6) gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

1) ESAMI SCRITTI DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'articolo 6, estrarranno, ciascuno un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema di ciascuna delle prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione: ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun iscritto.

2) PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO

Art. 21.

Per le prove di clinica medica e chirurgia, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo avere stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame.

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) PROVA PRATICA SUL CADAVERE

Medicina operatoria e tecnica delle operazioni.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1) Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) Disarticolazione dell'alluce (trasometarsea).

2) Legatura dell'ascellare Disarticolazione del pollice (carpometacarpea).

3) Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) Exenteratio bulbi.

4) Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa Tamponaggio delle fosse nasali.

5) Legatura della poplitea Cistotomia soprapubica.

6) Disarticolazione del braccio Tenorrafia e tenoplastica.

7) Disarticolazione dell'antibraccio Uretrotomia esterna.

8) Disarticolazione della mano (radio-carpea Puntura del rachide).

9) Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi Pleurotomia e resezione costale.

10) Disarticolazione tarso-metatarsea Neurorrafia e neuroplastica.

11) Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) Puntura della vescica.

12) Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) Tracheotomia.

13) Trattamento primario delle ferite penetranti nel cranio Operazioni di erniotomia

14) Tecnica della trasfusione sanguigna Operazione di ano contronatura.

15) Tecnica dell'anestesia generale o locale Legatura del ramo anteriore dell'arteria meningea media.

16) Iniezione intracardiaca Lavatura gastrica.

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) prima di eseguire l'operazione il candidato descriverà il metodo operatorio prescelto illustrandone eventualmente i vantaggi in confronto con altri metodi.

Ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande sulle formazioni anatomiche interessate dall'atto operatorio, sull'anatomia topografica della regione e sulle precauzioni post-operatorie.

I numeri corrispondenti alle operazioni che non potessero essere più eseguite sul cadavere disponibile, saranno esclusi dall'urna.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(2827)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali al 21° corso superiore di artiglieria

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per l'applicazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, emanate con circolare ministeriale in data 8 agosto 1929 (circolare n. 482, giornale militare 1929);

Visto l'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'articolo 7 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 312;

Visto l'art. 10 della legge 24 marzo 1942, n. 360, recante modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 751, che proroga al 15 aprile 1948 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 512, concernente la ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947 e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di diciotto ufficiali al 21° corso superiore di artiglieria.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare i tenenti e i capitani in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, laureati in ingegneria, ingegneria chimica, chimica pura o chimica industriale, matematica, fisica.

Tutti i concorrenti, debbono:

a) aver compiuto con buon esito i corsi della scuola di applicazione o i corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori delle varie armi istituiti con determinazione ministeriale 10 febbraio 1948;

b) essere dichiarati dal comandante di Corpo o capo servizio come particolarmente dotati di attitudine allo studio del materiale di artiglieria e del tiro e, in genere, di questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'Arma.

Art. 3.

Gli ufficiali che intendono partecipare al suddetto concorso dovranno inoltrare domanda in carta da bollo da L. 32 al Ministero della difesa-Esercito, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite il comandante del Corpo o capo servizio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia autentica rilasciata da un notaio;

b) certificato contenente i punti conseguiti negli esami di laurea, a meno che la votazione non risulti dallo stesso diploma;

c) tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnica o professionale.

Il comandante del Corpo o servizio invierà la domanda corredata dei documenti con tutta sollecitudine al Ministero per via gerarchica, unendovi un rapporto informativo sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè il libretto personale.

Art. 4.

Le domande dei concorrenti saranno esaminate da una Commissione così composta:

generale di divisione in servizio permanente effettivo Guidelli Marco, ispettore di artiglieria, presidente;

generale di brigata in servizio permanente effettivo Piana Giuseppe, direttore generale di artiglieria, membro;

maggior generale S. Te. A. in servizio permanente effettivo Aiello Giuseppe, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il vice segretario Cosmai dott. Francesco.

Art. 5.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione di cui al precedente articolo, è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 6.

La Commissione giudicherà sulla idoneità dei concorrenti e classificherà i prescelti per ordine di merito sulla base dei titoli presentati e delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali della Accademia e della Scuola di applicazione o del corso di perfezionamento tenendo anche conto delle annotazioni, rapporti, pareri, delle autorità gerarchiche e di ogni altro utile elemento.

Art. 7.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero della difesa-Esercito, sarà della durata di due anni e comprenderà tre periodi: due di insegnamento teorico e uno di applicazioni pratiche presso gli stabilimenti dell'Arma.

Art. 8.

L'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del primo periodo del corso tecnico potrà ripetere l'esame prima dell'inizio del secondo periodo. L'ufficiale non approvato nell'esame di una materia del secondo periodo potrà ripeterlo prima del periodo di applicazioni pratiche. L'ufficiale non approvato in più materie potrà ripetere gli esami con le stesse norme di cui sopra, purchè il Consiglio degli insegnanti del corso superiore tecnico lo abbia giudicato sufficientemente distinto per proseguire il corso; in caso contrario sarà fatto rientrare al proprio Corpo.

L'idoneità conseguita al termine del corso non dà diritto al passaggio immediato nel servizio tecnico di artiglieria, in quanto l'assegnazione è subordinata all'esistenza della relativa vacanza nell'organico.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto con il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1952
Registro Esercito n. 24, *foglio n.* 87. — TEMPESTA

(2906)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a settanta borse di studio per l'avviamento professionale di dottori in scienze agrarie e a trenta borse per l'avviamento professionale di periti agrari, indetto con decreto Ministeriale 12 luglio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 12 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1951, registro n. 9 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 191, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a settanta borse di studio per l'avviamento professionale di dottori in scienze agrarie e a trenta borse per l'avviamento professionale di periti agrari, da usufruire presso gli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 6 dello stesso decreto Ministeriale concernente la composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami di cui alle premesse è costituita come appresso:

Orzi dott. Domenico, ispettore compartimentale agrario di Roma, presidente;

Chelini dott. Raffaele, ispettore superiore del Ministero, membro;

Mercuri dott. Stanislao, ispettore provinciale agrario di Roma, membro.

Le mansioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Attilio Romanzi, funzionario del Ministero.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa relativa graverà sul cap. 11 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo esercizio 1951-52.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 5, *foglio n.* 169

(2930)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.